Unione Nazionale
Cooperative Italiane

RASSEGNA STAMPA

del

10 ottobre 2016

PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 10 OTTOBRE 2016

Dall'aPE ai precoci le NUOVE PENSIONI in rampa di lancio

Target a 100mila uscite anticipate nel primo anno

roma

Centomila pensionamenti anticipati, o uscite anticipate dal mercato del lavoro grazie all'Ape, nel primo anno. È questo l'obiettivo potenziale a cui punta il Governo con le nuove misure sulla flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. Una platea di lavoratori che, per scelta o per necessità, potrebbero cogliere l'opportunità di un ritiro fino a tre anni e sette mesi prima dei normali termini di vecchiaia. O che potrebbero beneficiare di un anticipo grazie alle semplificazioni sui requisiti attuali.

A questi pensionandi si aggiunge poi una platea di 1,2 milioni di pensionati (con un assegno fino a mille euro) ai quali verrà riconosciuta la 14esima mensilità, fino a ora appannaggio dei 2,1 milioni che prendono un assegno non superiore ai 750 euro al mese.

Il "pacchetto previdenza" della legge di Bilancio 2017 verrà chiuso nei primi giorni della settimana – probabilmente giovedì si terrà un nuovo incontro con i sindacati - con tutti i dettagli tecnico-operativi e, soprattutto, la quantificazione delle risorse che la Ragioneria generale dello Stato deciderà di "bollinare". Il nuovo insieme di misure si affiancherà - come si vede dalle schede in queste pagine - a quanto via via previsto dalle riforme precedenti, in particolare dalla Monti- Fornero. Preparando così i debutto di plurime novità per il 2017.

Quanto alle risorse della manovra, i sei miliardi in tre anni che ha garantito il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, potrebbero ridursi a 1,5 nel primo anno di applicazione, per due terzi distribuiti ai pensionati (700 milioni alle 14esime e 260 all'estensione della "no tax area" ai redditi da pensione fino a 8.125 euro) e un terzo al finanziamento dell'Ape agevolata e gli altri canali di flessibilità previsti: il cumulo gratuito dei periodi contributivi versati in gestioni diverse, le semplificazioni per il ritiro dei lavoratori impegnati in attività usuranti e il bonus per i precoci, quelli che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni e in età minore hanno versato almeno 12 mesi di contributi.

Sulle "dote" messa in campo, naturalmente, il confronto sarà molto teso fino all'ultimo. Con il ministero dell'Economia che tenterà di stringere al massimo i cordoni della borsa (l'anno prossimo la spesa per pensioni a legislazione vigente, cioè senza manovra, crescerà comunque di 3 miliardi per arrivare a 264,8 miliardi).

E avrà facile gioco questa volta, visto che per diverse delle misure previste le platee dei beneficiari potenziali tendono a sovrapporsi. Per esempio: un nato dei primi anni Cinquanta che potrebbe accedere all'Ape potrebbe anche trovare vantaggioso il cumulo gratuito dei periodi contribuitivi, e per quel canale arrivare all'anticipo con 42 anni e 10 mesi e la pensione piena. Oppure un "precoce" con il bonus potrebbe arrivare ai 41 anni e 10 mesi senza scegliere l'Ape. Il risultato, visto in logica strettamente contabile, è che le coperture per misure che si "auto-elidono" potrebbero essere anche minori.

Naturalmente i centomila ritiri anticipati rappresentano la base minima da cui parte la nuova "manovra previdenziale". In quella platea potenziale non sono infatti inclusi i 61-63enni con 20 anni di contributi che potrebbero optare per la cosiddetta Ape di mercato, quella cioè che prevede un costo a carico di chi la sceglie da rimborsare nei primi vent'anni di pensionamento effettivo con un beneficio fiscale calibrato sul suo reddito. Si tratta del canale meno oneroso per lo Stato e anche sulla base del suo successo si deciderà il futuro di questa innovativa misura che parte con una sperimentazione biennale.

Sotto la voce pensioni della prossima legge di Bilancio è assai probabile che entri un addendo non previsto nel verbale d'intesa sindacale del 28 settembre: l'ottava (e ultima?) salvaguardia per gli esodati che non hanno potuto accedere alle prime sette.

Su una previsione di 170mila tutele si è arrivati a circa 130mila, per questo sindacati e una forte componente del Pd guidata dal presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, chiede di rifinanziare la spesa non erogata quest'anno per l'anno venturo. Per un totale di altri 25mila soggetti con l'allungamento a 36 mesi della scadenza della mobilità e 24 mesi per altre categorie previste nella sesta e settima salvaguardia. Il governo sta verificando i numeri e sembra molto intenzionato a riconoscere questo margine di spesa in più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Davide Colombo

PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 10 OTTOBRE 2016

Per chi si è già ritirato. Sui redditi attorno agli 8mila euro il beneficio (per importi contenuti) dell'innalzamento della soglia esente Irpef

L'effetto «no tax area» si estende alle addizionali

Quanto vale l'allargamento della *no tax area* per i pensionati previsto nel verbale Governo-sindacati firmato due settimane fa? In gioco c'è l'incremento della detrazione d'imposta riservata a chi dichiara in misura prevalente redditi da pensione, che dal 1° gennaio 2017 dovrebbe essere modulata in modo da esentare i redditi fino a 8.125 euro anche per gli under 75.

Per chi ha almeno 75 anni, invece, l'allineamento con i dipendenti è già scattato a partire dal 1° gennaio 2016, come previsto dall'ultima manovra (comma 290 dell'unico articolo della legge 208/2015). Nel verbale si parla infatti di completamento del «percorso avviato con la scorsa legge di Stabilità partendo dai pensionati con più di 74 anni».

Per valutare l'impatto della *no tax area* in versione maggiorata, bisogna considerare almeno tre fattori:

le voci che compongono il reddito complessivo;

la differenza rispetto ai lavoratori dipendenti;

i possibili benefici sulle addizionali comunale e regionale all'Irpef.

Ma andiamo con ordine. L'esempio più semplice da cui partire è quello di un contribuente under 75 che ha un solo reddito di pensione, pari proprio a 8.125 euro all'anno. Nel 2015, al netto della detrazione, aveva un'imposta di 183 euro. Quest'anno l'importo è sceso a 113 euro, in virtù delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016. Mentre dall'anno prossimo l'Irpef dovrebbe essere azzerata. Al massimo, quindi, il risparmio sull'Irpef potrebbe arrivare a 113 euro.

L'innalzamento della *no tax area*, comunque, si farebbe sentire anche per chi ha redditi maggiori, sia pure con un effetto sempre più leggero al crescere dell'imponibile, fino ad azzerarsi per chi ha guadagna 55mila euro all'anno (o più). Ad esempio, per un pensionato con un reddito di 14mila euro annui – che corrispondono a un assegno mensile poco oltre i mille euro – l'Irpef dovuta per il 2017 scenderebbe a 1.840 euro rispetto ai 1.892 da versare per quest'anno e ai 1.902 per il 2015. Un risparmio di 50-60 euro, dunque, a seconda dell'anno che si prende a riferimento per fare il confronto.

Un aspetto importante da ricordare è che il calcolo della detrazione è parametrato al reddito complessivo, non solo al reddito di pensione. Detto diversamente, vanno conteggiati anche tutti gli altri redditi, con la sola esclusione della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Vanno quindi considerati – tra gli altri – eventuali redditi occasionali, assegni ricevuti dall'ex coniuge, redditi dominicali e agrari di terreni e canoni di locazione (anche se sottoposti alla cedolare secca).

Il caso è tutt'altro che raro. Secondo le ultime statistiche delle Finanze (anno d'imposta 2014) su 13,9 milioni di pensionati ce ne sono 8,1 che dichiarano anche altri redditi, di cui 7 milioni per fabbricati o terreni. Ed è chiaro che ogni reddito aggiuntivo aumenta il carico fiscale agendo su due fronti: da un lato, allarga la base imponibile su cui si applicano le aliquote marginali Irpef; dall'altro, riduce la detrazione sui redditi di pensione che va ad abbattere l'imposta lorda.

Il verbale non lo dice esplicitamente, ma dovrebbe rimanere inalterata la forbice tra le detrazioni attualmente previste per i lavoratori dipendenti e i pensionati. In altri termini, l'allineamento della *no tax area* con il livello previsto per i lavoratori dipendenti non deve far pensare che le detrazioni saranno identiche, perché sarà verosimilmente confermata l'attuale formula di calcolo (articolo 13 del Tuir), più generosa con i lavoratori. Così, per i redditi di quest'anno, un dipendente che guadagna 18mila euro ha una detrazione di 1.429 euro, mentre un pensionato con almeno 75 anni si ferma a 1.047 euro (e se è un under 75 per ora si deve accontentare di 1.037 euro).

Se i risparmi in termini di Irpef possono sembrare trascurabili – soprattutto per chi si allontana dalla soglia di 8.125 euro – non vanno sottovalutati i possibili benefici a livello di addizionale comunale e regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le addizionali, infatti, si pagano se si ha un'imposta maggiore di zero. Ecco all'ora che l'azzeramento di pochi euro di Irpef può regalare risparmi significativi in termini di addizionali, soprattutto nei Comuni e nelle Regioni che non hanno previsto fasce d'esenzione.

Prendiamo il caso di un pensionato di 66 anni con un reddito di 8mila euro. Per il 2016 ha un'Irpef di 75 euro, che si azzererebbe con l'estensione della *no tax area* a 8.125 euro. Se vive in una zona in cui le addizionali comunale e regionale all'Irpef pesano nell'insieme per il 2% – una percentuale tutto sommato intermedia – per i redditi di quest'anno dovrà pagare 160 euro. Tributo che potrebbe essere eliminato l'anno prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristiano Dell'Oste

PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 10 OTTOBRE 2016

I professionisti. Da gennaio aumenti in vista per ragionieri, avvocati e geometri - Assistenza e giovani ai primi posti nei piani degli enti

Per le Casse ritocchi di aliquote e più welfare

La previdenza dei professionisti anche nel 2017 mantiene alta l'attenzione sul welfare e sui giovani, senza però dimenticare l'obiettivo dell'equilibrio di lungo periodo. Con il prossimo gennaio alcune categorie registreranno un aumento del contributo soggettivo. Non si tratta, in questi casi, di una novità dell'ultima ora, ma degli effetti delle riforme adottate già da tempo che vanno a regime gradualmente. Tra le professioni tenute a versare di più troviamo ragionieri, avvocati e geometri. Il contributo soggettivo dei ragionieri sale al 14% - arriverà al 15% nel 2018 -, per gli avvocati si passa dal 14 al 14,5 % - nel 2021 è previsto un ulteriore aumento al 15% - e quello dei geometri iscritti alla Cipag arriva al 17% e anche per loro è previsto un ulteriore aumento di un punto percentuale nel 2018.

Non solo aliquote contributive più alte ma anche più servizi di welfare. Con il 2017 entra in vigore la riforma della previdenza dei commercialisti, la Cnpadc ha sostituito i sette vecchi regolamenti assistenziali con un unico regolamento arricchito e aggiornato, che prevede più sostegno alle iscritte neo mamme e più attenzione alle esigenze del professionista e della sua famiglia. Un'altra importante novità per i dottori commercialisti riguarda il rendimento del montante. Dal 2017 la Cassa supera il vincolo della "rivalutazione minima" che con il Pil basso non supera l'1,5%; dal prossimo anno la Cnpadc potrà riversare sui montanti un rendimento pari alla media del rendimento del patrimonio degli ultimi cinque anni.

Novità assistenziali in arrivo anche per gli avvocati. Dal 2017 sarà pienamente operativo il nuovo portale dedicato al welfare, che già ora consente di fare ricerche personalizzate sui servizi di assistenza offerti da Cassa forense che di recente si sono arricchiti di 27 nuovi istituti, e dall'anno prossimo permetterà anche l'invio telematico della modulistica necessaria a richiedere questi servizi. Per offrire uno strumento di lavoro soprattutto ai giovani avvocati, nel 2017 sarà operativa la banca dati legale gratuita che la Cassa metterà loro a disposizione per accedere a tutte le sentenze.

Inarcassa, l'ente di previdenza di ingegneri e architetti, prosegue sulla rotta del welfare e dell'evoluzione dei servizi di tutela sociale e sanitaria come il *long term care*, che sarà rafforzato. Alle porte del nuovo anno c'è anche la revisione della riforma del sistema sanzionatorio: l'ente intende riproporre ai ministeri vigilanti la riduzione delle penali a chi paga entro l'anno o ricorre agli istituti di conciliazione (idea bocciata nel 2016).

Una riforma dell'assistenza è anche nell'agenda di Cassa ragionieri, la delibera è stata già approvata ed è in attesa del nullaosta ministeriale. Sono state introdotte nuove prestazioni a sostegno degli associati con l'obiettivo di ampliare le tutele assistenziali in un'ottica di welfare globale del lavoro e della famiglia; tra le novità più sostegno ai figli disabili anche maggiorenni e agli iscritti indigenti con figli minori, e aiuti in caso di assistenza domiciliare o di inabilità temporanea. I ragionieri dall'anno prossimo potranno effettuare i versamenti contributivi tramite modello F24, con la facoltà di compensare eventuali crediti verso il fisco.

Novità in arrivo per i giovani geometri e per gli aspiranti colleghi: i dettagli si conosceranno domani e dopodomani, 11 e 12 ottobre, durante il convegno di Cipag a Roma. Al momento, si può anticipare che si tratta di iniziative studiate per agevolare la formazione e aiutare chi comincia a fare i primi passi nella professione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Micardi

I Tar alla prova del processo telematico

Parte da oggi la sperimentazione in tutti i tribunali e al Consiglio di Stato che si concluderà il 30 novembre

È il giorno del Pat, il processo amministrativo telematico. Oggi parte, infatti, la sperimentazione, che durerà fino al termine di novembre e dovrà saggiare la tenuta del sistema in vista del debutto vero e proprio, previsto per il 1° gennaio 2017. I test riguarderanno tutti i Tar, il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia e si concentreranno sui ricorsi nuovi, ovvero quelli depositati da oggi e fino al 30 novembre. Per i vecchi ricorsi, invece, si continuerà con le modalità tradizionali.

Gli avvocati, dunque, dovranno iniziare a entrare in una nuova ottica, visto che dal 1° gennaio prossimo - come prevede il Dl 168/2016 di fine agosto, in corso di conversione (è stato approvato giovedì dalla Camera e ora va al Senato) - il processo sarà solo telematico, con una "coda" di adempimenti cartacei prevista per un solo anno (cioè fino al 1° gennaio 2018), perché al fascicolo online si affiancherà il deposito della copia di cortesia, che, però, agli effetti del procedimento non avrà alcun peso.

In questa fase di sperimentazione, invece, il vincolo del ricorso alla telematica appare più sfumato. Lo si capisce leggendo il documento del 28 settembre scorso, messo a punto dal segretariato della giustizia amministrativa e divulgato nei giorni scorsi. In quel testo si parla di obbligo di invio digitale dei nuovi ricorsi, ma si chiarisce anche che solo il deposito cartaceo avrà validità giuridica e che l'invio elettronico degli atti non impedirà alla causa di andare avanti. Ecco perché è stato previsto che l'avvocato presenti prima il ricorso cartaceo e, nel giro di due giorni, faccia seguire l'atto telematico e solo quando anche quest'ultimo sarà stato inoltrato, al fascicolo verrà assegnato un numero di ruolo. Allo stesso tempo, però, nel caso l'avvocato non faccia seguire, entro due giorni, al ricorso cartaceo quello telematico, non ci sarà alcuna decadenza del ricorso né alcuna sanzione per il professionista. La causa, infatti, potrà comunque essere trattata e il numero di ruolo verrà attribuito secondo le modalità ordinarie.

Detto questo, è evidente che le aspettative della giustizia amministrativa sono per una quanto più massiccia adesione degli avvocati alla sperimentazione. E anche per i professionisti c'è tutto l'interesse ad adeguarsi alla novità, così da non farsi trovare impreparati il 1°gennaio. I test dovranno servire, oltre che alle due parti (avvocati e tribunali) come "allenamento" in vista della partenza a regime, soprattutto come prova per saggiare la tenuta del sistema informatico della giustizia amministrativa. Solo se quest'ultimo sarà in grado di reggere pure ai momenti più critici, si potrà passare fra tre mesi alla fase pienamente operativa. Anche per questo la sperimentazione – a differenza di quanto previsto con il decreto legge 117 dello scorso giugno, con il quale è stato spostato all'ultimo momento il debutto del processo telematico – è stata ridotta a meno di due mesi. Nelle intenzioni della giustizia amministrativa – prospettiva recepita dal Dl 168 – il mese di dicembre dovrebbe servire a raccogliere le eventuali criticità emerse durante i test e ad aggiustare il tiro, così da tarare il sistema sulle reali esigenze sia degli avvocati sia di cancellerie e giudici.

Un modo di procedere che trova concorde una parte dell'avvocatura. Così è, per esempio, per l'Unione nazionale avvocati amministrativisti, presieduta da Umberto Fantigrossi, che ha lamentato lo scarso coinvolgimento nella messa a punto della sperimentazione, ma che in un incontro avvenuto giovedì scorso con i rappresentanti della giustizia amministrativa ha ottenuto chiarimenti e rassicurazioni sul fatto che le procedure da seguire durante la sperimentazione saranno le stesse che si adotteranno dal 1° gennaio. Sulla questione c'era più di un dubbio. «A questo punto, siamo pronti a partire», afferma Fantigrossi.

Più critico, invece, Filippo Lubrano, segretario della Società italiana degli avvocati amministrativisti, che stigmatizza la mancata collaborazione: «A luglio abbiamo inviato una lettera alla giustizia amministrativa, chiedendo di collaborare all'impostazione della sperimentazione. Non ci hanno mai risposto. A settembre ci è arrivata la comunicazione che si partiva. Si sono fatti da soli le regole. Sono sicuro che noi abbiamo le strutture per inviare i ricorsi telematici, ma non ho altrettanta fiducia sulla tenuta del sistema messo in piedi per riceverli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonello Cherchi

Mercato immobiliare. Il Barometro Crif sulle richieste delle famiglie (+11%) - In flessione le surroghe

Corsa dei mutui, vince il Nord

Per importo medio Bolzano al top, ad Asti la crescita maggiore (+48%)

Volumi in crescita per le nuove richieste di mutuo, importi medi leggermente più consistenti e una decisa flessione delle surroghe. I primi nove mesi del 2016 sono stati caratterizzati da questi tre elementi: le domande delle famiglie hanno visto una crescita dell'11,6% rispetto allo stesso periodo del 2015 (ma settembre registra un segnale di rallentamento delle domande: +6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso), mentre il valore medio dell'importo indicato nell'istruttoria ha messo a segno un +2%, non poco considerando il ciclo deflattivo. E le operazioni di surroga, a detta di alcuni operatori interpellati dal Sole 24 Ore, segnano invece un calo di almeno 10-15 punti percentuali. A livello geografico, è il Nord che si rivela particolarmente dinamico sia per quanto riguarda gli importi che il trend rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio provinciale spiccano tre capoluoghi: Bolzano, Roma e Milano.

È quanto emerge dall'ultima edizione del «Barometro Crif della domanda dei mutui», che fotografa il trend delle richieste di nuovi mutui e surroghe da parte delle famiglie.

«L'incremento medio dell'11,6% si può considerare decisamente positivo, ma resta molto distante dal quasi +59% rilevato nel 2015 rispetto al 2014 - ricorda Simone Capecchi, executive director di Crif -. È da sottolineare come, già lo scorso anno, dopo anni di debolezza del comparto immobiliare si è vista una marcata inversione di tendenza».

In molte province del Nord si registra un deciso balzo degli importi con incrementi a due cifre. Se a Bolzano si sfiorano in media i 168mila euro (+28%) contro i quasi 123mila del dato nazionale, Asti è il capoluogo che con un +48% mette a segno la maggiore variazione nel periodo. Crescita sprint anche per Cuneo, Aosta e Ferrara, a cui si aggiungono città del Sud come Enna, Sassari, Trapani e Siracusa. Si contano invece sulle dita di una mano le città in territorio negativo: la classifica è chiusa da Rieti (-6,7%), che fa peggio di Lecco, Taranto, Pesaro e Avellino.

«Notiamo una crescita generalizzata in tutto il paese, più marcata al Nord, macroarea con un ruolo di anticipatore del mercato - afferma Andrea Lecce, responsabile Direzione marketing di Intesa Sanpaolo -. La domanda si sta muovendo, mentre il valore degli immobili è stabile».

«In questi ultimi anni si è consolidata la propensione a richiedere mutui di importo più basso rispetto al passato soprattutto per contenere, nel limite del possibile, il peso delle rate sul reddito familiare - aggiunge Capecchi -. Va sottolineato come, rispetto alla fase immediatamente precedente alla crisi, in questi ultimi anni sia cresciuta l'importanza dei mutui di sostituzione che, per loro natura, hanno un importo medio più contenuto».

Anche secondo Crif nel prossimo futuro difficilmente si tornerà ai livelli pre-crisi, quando la cifra richiesta oscillava intorno ai 136mila euro. Ora la maggior parte delle domande (il 29,3%) si concentra su un importo medio tra i 100 e i 150mila euro, un altro 27,6% è al di sotto dei 75mila euro, mentre quella tra i 75 e i 100mila e tra i 150 e i 300mila euro valgono un ulteriore 40 per cento.

Se buona parte dei dossier aperti nel periodo è legata ai nuovi mutui, il numero delle surroghe sta calando. «Le analisi di mercato mostrano come tra la fine 2015 e l'inizio del 2016 il passaggio da una banca all'altra rappresentasse più della metà delle operazioni, ora siamo al di sotto» segnala Massimo Macchitella, responsabile dei prodotti di finanziamento retail di UniCredit.

Un cambio di passo fisiologico, in cui l'industria del credito cerca di abbassare la quota delle surroghe. «Ora sono al 30% contro il 40% di fine 2015 - aggiunge Lecce -, mentre la crescita dei nuovi mutui sfiora il 70%».

«Questa operazione sembra perdere *appeal* ed è passata a rappresentare, nei primi nove mesi del 2016, il 41% dei mutui, mentre nello stesso periodo del 2015 la percentuale era superiore al 56% - conferma Mauro Giacobbe, ad del portale Facile.it, che compara le varie offerte -. A settembre, secondo le nostre rilevazioni, è calata al 39%». Il rallentamento viene spiegato da Giacobbe con la strategia attuata dalle banche, che cercano di trattenere in tutti i modi i "buoni" clienti offrendo migliori condizioni con la rinegoziazione del mutuo.

Nelle richieste dei mutui l'orizzonte temporale preferito, evidenziano i dati di Crif, è tra i 16 e i 20 anni, scelto da quasi il 24% delle famiglie, mentre un altro 45% si spinge oltre questa soglia. «Nel complesso i due terzi delle richieste promosse in questi primi nove mesi prevedono una durata oltre i 15 anni» sottolinea Capecchi.

Ad avanzare le richieste nella maggior parte dei casi sono gli under 44, il cui peso è intorno al 66 per cento. In questo segmento spicca il 36% di richiedenti tra i 35 e i 44 anni. Allo sportello si affaccia anche una piccola quota, intorno al 2%, di giovanissimi: è la Generazione Z, i post millennials dei contratti a termine e del Jobs act. All'estremo opposto, i baby boomer: il 3,1% dei richiedenti sono over 65.

enrico.netti@ilsole24ore.com

Accertamento. I rilievi avanzati dal fisco si basano su abuso del diritto e antieconomicità, ma il risparmio fiscale è legittimo

Studi, società di servizi nel mirino

Le Entrate contestano l'addebito di locazioni e altre spese al professionista socio

In questo periodo sono stati notificati a diversi professionisti atti di accertamento in cui vengono contestati i rapporti tra gli stessi e la società di servizi di cui risultano soci. In alcuni casi le contestazioni sono fondate sull'abuso del diritto, mentre in altri la rettifica risulta imperniata sull'antieconomicità; in altre situazioni, ancora, viene fatto un "mix" tra i due concetti.

In un caso portato a conoscenza del Sole 24 Ore, l'atto impositivo fa riferimento – relativamente ai rapporti tra un notaio e la società di servizi partecipata dallo stesso – a un «indebito vantaggio fiscale», all'«interposizione artificiosa di un soggetto» (la società di servizi) creato «allo scopo di realizzare un risparmio fiscale non giustificato da un concreto fondamento economico». Viene fatta dunque – nonostante la norma sull'abuso del diritto – una pericolosa commistione tra i concetti di elusione ed evasione.

I casi segnalati si riferiscono alle circostanze in cui la società di servizi, a seconda dei casi:

"ribalta" sul professionista socio le spese relative agli immobili in cui viene esercitata l'attività (la deduzione dei componenti negativi degli immobili per i professionisti ha sofferto nel tempo e soffre tuttora di varie ipotesi di indeducibilità);

addebita al professionista una serie di prestazioni, come la locazione di attrezzature, i servizi di segreteria, le ricerche e visure catastali.

Va innanzitutto rilevato che queste situazioni non possono in alcun modo riguardare l'abuso del diritto (per l'antieconomicità si veda l'articolo a fianco).

Ad esempio, se un ufficio è stato intestato a una società di servizi partecipata da un notaio e dai suoi famigliari, e questa società addebita (tassandole) la locazione e altre spese al notaio, o l'Agenzia prova – anche a mezzo di presunzioni semplici – che il contratto tra la società e il notaio è simulato (o la mera interposizione della società), e qui però si è nel campo dell'evasione, oppure il professionista si è messo nelle condizioni di fruire di un vantaggio fiscale previsto per legge. Lo hanno affermato anche le Entrate, con la circolare 26/E/2016 sull'assegnazione agevolata dei beni, in cui è stato specificato che il cambiamento di destinazione d'uso dell'immobile «è scelta preordinata all'esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio d'imposta non sindacabile».

Non vi può essere abuso del diritto laddove il contribuente, per realizzare un determinato risultato economico, sceglie tra le diverse opzioni offerte dall'ordinamento quella fiscalmente più conveniente. Va disattesa l'idea che l'elusione si realizzi attraverso un abuso delle forme giuridiche finalizzato a sottrarre una certa operazione al suo regime naturale. Nell'elusione non vengono aggirate le forme giuridiche (non si manda affatto a tassazione un'operazione in luogo di un'altra in quanto i soggetti vogliono proprio gli effetti di quel particolare negozio): le forme giuridiche sono tutte legittime; è il vantaggio fiscale conseguito che risulta illegittimo.

L'errore di fondo è quindi quello di pensare che esista un unico percorso giuridico, un solo schema negoziale oppure, ammettendo l'esistenza di più regimi, di più opzioni, che si debba – attraverso la norma antielusiva – disattendere lo schema utilizzato per ricondurlo a quello che si presume "normale" perché risulta più oneroso.

Questo retaggio si riconnette al problema della ricerca della sostanza economica, che è (obsoleta) vicenda che nasce in Germania nel 1919 e che poi è stata sempre copiata da (quasi) tutti. Ad ogni modo, fino a che il contribuente, per realizzare un determinato risultato economico, sceglie semplicemente l'opzione più conveniente offerta dall'ordinamento, non si realizza ipotesi di abuso del diritto, anche quando la scelta è stata motivata da esclusive ragioni fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGINA a cura di
Dario Deotto

Reddito d'impresa. La disciplina in caso di mancato pagamento

Procedure esecutive, Iva e perdite su crediti a doppia velocità

Tempi diversi per note di accredito e deduzione

Nota di accredito e perdita su crediti non vanno sempre di pari passo in presenza di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, eventualità purtroppo frequente in tempi di crisi economica.

I profili Iva

La legge di Stabilità 2016 (la n. 208/2015) ha modificato l'articolo 26 del Dpr 633/72, con l'obiettivo di consentire a tanti contribuenti il recupero dell'Iva quando non sono stati pagati dai propri clienti. L'attuale articolo 26 del Dpr 633/72, al comma 4, disciplina le modalità di emissione della nota di variazione in diminuzione (cosiddetta nota di accredito) finalizzata a portare in detrazione l'imposta corrispondente alle somme oggetto di inadempimento da parte del cessionario o committente.

La nota può essere emessa qualora il mancato pagamento – totale o parziale – dell'imposta e del corrispondente imponibile sia avvenuto «a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose».

Prima di analizzare che cosa si intenda per "infruttuosità" della procedura, va evidenziato che in questo caso la nota di accredito può essere emessa anche quando è passato più di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (diversamente da ciò è che accade in presenza di sopravvenuti accordi tra le parti o di rettifica di inesattezze della fatturazione).

Quanto alla definizione, il comma 12 dell'articolo 26 stabilisce che una procedura esecutiva individuale si considera "in ogni caso" infruttuosa:

in presenza di un pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

in presenza di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare o l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità;

quando dopo tre volte che l'asta per la vendita del bene pignorato è andata deserta, il creditore decida di interrompere la procedura esecutiva «per eccessiva onerosità».

Dal punto di vista dell'Iva, quindi, le tre ipotesi elencate per legge definiscono il momento a partire dal quale la nota di variazione in diminuzione può essere emessa. Il fatto che la legge dica «in ogni caso» sembrerebbe lasciare la possibilità di emettere la nota anche in presenza di altri sintomi di infruttuosità della procedura, ma è fuor di dubbio che la norma offre un riferimento sicuro a cui attenersi per evitare contestazioni.

Le imposte sui redditi

Più complessa la situazione ai fini delle imposte sui redditi. Il comma 5 dell'articolo 101 del Tuir, stabilisce, infatti, che una perdita originata da un mancato incasso, in tutto o in parte, di un credito è deducibile fiscalmente qualora essa risulti da «elementi certi e precisi». La norma contiene, poi, una serie di fattispecie, come, ad esempio, l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, in cui tali elementi si danno per presenti ab origine, ossia senza che il creditore si debba attivare per raccogliere altre prove a loro supporto.

Di fronte a una procedura esecutiva rimasta infruttuosa, si sarebbe portati ad affermare che gli elementi certi e precisi di irrecuperabilità del credito si ritrovano senz'altro nelle tre fattispecie elencate dall'articolo 26, comma 12, della legge Iva, visto che proprio ai fini Iva sono considerate «sufficienti» per l'emissione della nota di accredito. Attenzione, però: la circolare delle Entrate 26/E del 2013, afferma che la deducibilità del credito per procedure esecutive rimaste infruttuose è possibile «sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva». La questione, ai fini delle imposte sui redditi, si complica, quindi, non poco. È infatti necessario che l'infruttuosità della procedura risulti «anche» da ulteriori e ben precisi elementi ossia da una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore che deve essere «assoluta e definitiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di
Michele Brusaterra

Riscossione. Le particolarità del nuovo istituto a disposizione del contribuente per i casi di inesigibilità del credito

Cartelle con autotutela multipla

Il meccanismo «generale», per prassi e giudici, si affianca a quello «speciale»

La sospensione legale della riscossione non esaurisce i rimedi in autotutela che il contribuente può tentare di attivare contro gli atti di Equitalia.
La legge di Stabilità 2013 ha introdotto uno specifico meccanismo di autotutela tributaria, noto come «sospensione legale della riscossione». Questa forma di autotutela "specifica" si differenzia rispetto al più ampio istituto dell'autotutela tributaria (articolo 2-quater, Dl 564/94) in quanto:
si applica ai soli concessionari della riscossione;
può essere richiesta solo in taluni specifici casi individuati per via normativa;
comporta una serie di effetti del tutto estranei alla disciplina dell'autotutela generale.
In particolare, può essere richiesta solo in ipotesi di prescrizione o decadenza del diritto di credito, sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, intervenuto pagamento e «qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito». La presentazione dell'istanza di autotutela specifica comporta la sospensione automatica dell'attività di riscossione e, in caso di mancato riscontro all'istanza nel termine di 220 giorni, si perfeziona un peculiare meccanismo di silenzio-assenso e le relative iscrizioni a ruolo «sono annullate di diritto».
Il nuovo istituto è stato di recente oggetto di alcune modifiche introdotte dal decreto riscossione (Dlgs 159/15) che hanno principalmente riguardato:
l'eliminazione della previsione relativa a «qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito» che - come chiarito dalla relazione illustrativa - è stata rimossa per scongiurare il rischio di un utilizzo pretestuoso dell'istituto, legato ad esempio alle ipotesi di istanze prive di fondamento, presentate con la sola speranza di non ricevere riscontri entro 220 giorni dall'istanza e vedersi, pertanto, «annullate di diritto» le pretese erariali oggetto di riscossione;
l'introduzione di un termine perentorio di 60 giorni a cui è soggetta «a pena di decadenza» la presentazione dell'istanza di autotutela specifica.
Tale termine, tuttavia, è stato ritenuto dalla stessa Equitalia perentorio ai soli fini del riconoscimento della sospensione automatica dell'attività di riscossione, ma non anche dell'ammissibilità delle istanze che andranno, comunque, acquisite dal concessionario anche se presentate oltre il predetto termine di 60 giorni (circolare Equitalia 98/2015).
Come evidenziato dalla dottrina, l'istituto dell'autotutela "specifica" costituisce un'espressione del più ampio e generale potere/dovere di rimozione degli atti illegittimi.
Viste le peculiarità della disciplina dell'autotutela "specifica" pare comunque opportuno chiedersi se questa particolare forma di autotutela: ra ppresenti la sola richiesta di autotutela che può essere rivolta al concessionario della riscossione, o se residui in capo al contribuente la facoltà di rivolgere al concessionario l'istanza di autotutela "generale", soprattutto in ipotesi in cui il contribuente si trovi nella necessità di opporre ragioni di illegittimità diverse da quelle previste per l'autotutela "specifica".
Alla luce delle posizioni di prassi e giudici – pur se specificamente riferite a Equitalia – pare che la questione possa essere risolta in favore del riconoscimento in capo al contribuente della facoltà di rivolgere al concessionario anche le istanze di autotutela generale. A far propendere in tal senso è, infatti, la posizione della giurisprudenza di merito che ha individuato in capo a Equitalia un vero e proprio dovere giuridico di verifica degli elementi fondanti la pretesa tributaria affidata dall'ente impositore; verifica da cui deve discendere l'annullamento, anche in autotutela, dell'atto della riscossione privo di valido titolo esecutivo (Ctr Firenze, n. 257/01/2011 e Ctp Brindisi, n. 216/04/2013). Nello stesso senso, inoltre, deve leggersi la circolare 98/2015 di Equitalia, nella parte in cui sancisce l'obbligo per gli uffici periferici di acquisire anche le istanze di autotutela generale, con la sola precisazione che (a differenza delle istanze di autotutela "specifica") la presentazione di tali istanze non comporta alcuna sospensione automatica dell'attività di riscossione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
A cura di
Paola Camagni
Raffaele Correnti

Reddito d'impresa/1. Dalla zona allo svolgimento dell'attività, la Ctr Lombardia ricostruisce gli elementi che il fisco deve valutare

Stop all'avviso basato sul ricarico

In caso di scostamenti da Gerico, l'ufficio non può solo applicare una percentuale ai costi

Se è vero che lo scostamento tra i ricavi degli studi di settore e quelli dichiarati non è sufficiente – da solo – a fondare la pretesa tributaria, il fisco deve esaminare molti elementi per contestare l'antieconomicità della gestione. Non bastano, in particolare, il costo del venduto e le percentuali di ricarico medie. Così la Ctr Lombardia, sentenza 4310/33/2016 (presidente D'Isa, relatore Guida), che elenca una serie di verifiche a cura dell'ufficio, in assenza delle quali l'accertamento risulta zoppicante.

Il fisco chiede la documentazione contabile per il 2009 e il 2010 a un barista che ha chiuso in perdita il 2009 per circa 29mila euro e riscontra incongruenze tra i ricavi e i redditi dichiarati, condotta antieconomica dell'attività e non congruità dei ricavi dichiarati nello studio di settore.

Secondo l'ufficio, la percentuale di ricarico praticata dal contribuente era il 53%, inferiore sia alla media proposta dallo studio di settore, sia a quella riscontrata nella metodologia di controllo.

Il fisco determina allora induttivamente i ricavi derivanti dai caffè (partendo dai chili fisici di materia prima – al netto dello sfrido del 5% – poi trasformati in tazzine e quindi in incasso) e i ricavi degli altri prodotti somministrati (ottenuti moltiplicando per tre gli acquisti monetari una volta dedotto lo sfrido del 4% e l'autoconsumo del 10%).

Il contribuente ricorre in Ctp e ottiene l'annullamento dell'avviso di accertamento. Secondo i giudici di primo grado, tra l'altro, l'attendibilità della dichiarazione non può essere minata dallo scostamento della media dello studio di settore, ma deve essere assistita da altri elementi di segno convergente.

L'ufficio fa appello, ma la Ctr dà ancora ragione al contribuente. Come peraltro riconosciuto anche nella circolare 5/E/2008, i giudici di secondo grado ricordano che lo scostamento tra ricavi degli studi di settore e ricavi dichiarati non basta da solo a fondare la pretesa tributaria, ma costituisce una presunzione semplice da suffragare con altri elementi. Elementi che nel caso concreto fanno riferimento a due parametri: costo del venduto e percentuali di ricarico.

Di fatto, secondo la Ctr il contenzioso si basa sull'unico elemento dell'antieconomicità dell'attività. Nel contestare la gestione "antieconomica", però, l'ufficio ha trascurato di valutare una serie di elementi, già sottoposti dal contribuente all'attenzione del fisco nel giudizio di primo grado. In particolare:

l'amministrazione non può usare un ricarico ricavato da un'indagine condotta nelle grandi città, ma deve tenere conto della zona effettiva di svolgimento dell'attività (nel caso specifico: la periferia di un centro di 3mila abitanti);

va considerato l'inizio dell'attività (avviata alla fine del 2009);

vanno valutate le modalità di svolgimento dell'attività (condotta a livello familiare senza spiccata professionalità, il che si riflette sulla percentuale di sfrido ipotizzata dall'ufficio, e per di più con carattere stagionale);

il ricarico va verificato sulla base dei listini di prezzo esposti;

vanno esaminati i corrispettivi giornalieri e la destinazione delle somme incassate (nel caso specifico, per il 2010 non è stata effettuata alcuna contestazione per l'omesso rilascio degli scontrini);

è opportuno riscontrare i ricavi dell'anno successivo a quello sotto esame (i ricavi del bar erano aumentati, con risultato reddituale positivo nel 2010).

Tutti elementi questi difficilmente inclusi nei modelli statistici degli studi che traducono quantitativamente, per ciascun anno d'imposta, la potenzialità produttiva dei contribuenti suddivisi in gruppi omogenei (cluster) rispetto alla specifica attività esercitata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferruccio Bogetti
Gianni Rota

Operazioni societarie. La linea della Ctr Toscana

Vendere le quote è «equivalente» a cedere l'azienda

Secondo la Ctr Toscana, la cessione del 100% delle quote di una società «è equivalente» a una cessione d'azienda. Quindi, in base all'articolo 20 del Dpr 131/1986, l'operazione deve scontare l'imposta di registro proporzionale (sentenza 1252/13/2016, depositata lo scorso 7 luglio, presidente Andronio, relatore Bagnai).

L'articolo 20 prevede l'applicazione del tributo «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente». Si tratta di una delle norme più discusse, sia per i suoi limiti applicativi, sia per il rapporto con la nuova disciplina dell'abuso del diritto. Tuttavia, il caso esaminato dai giudici toscani non riguarda operazioni plurime quali il conferimento di azienda in una *newco* e la successiva cessione di quote o la vendita frazionata dell'azienda "spezzettata" in più componenti. Molto più semplicemente è una cessione a terzi del 100% delle quote di una Snc, operazione soggetta a tassa fissa in base all'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131.

L'Agenzia ha però riqualificato l'operazione come «cessione indiretta di azienda», ritenendo equiparabile il risultato pratico conseguito dalle parti. Ed è proprio questo il ragionamento - fatto proprio dal giudice - che lascia più perplessi, pur se talvolta accolto dalla Cassazione (ordinanze 11666/2009 e 24594/2015) e dai giudici di merito (recentemente: Ctr Liguria 946/01/16). Giuridicamente, è chiaro che acquisire la proprietà di quote (anche la totalità) non equivale a divenire direttamente proprietari dell'azienda da esse rappresentata (Studio Notariato 107-2011/T e Cassazione, sentenze 17948/2012, 16030/2010, 16031/2007 e 26690/2006). Prova ne sia il fatto che la stessa amministrazione finanziaria ha chiarito più volte che la cessione delle quote non configura un trasferimento di azienda (risoluzioni 251368/1983 e 310356/1989), anche quando un socio cede all'altro che concentra in sé l'intero patrimonio sociale (circolare 47/E/2006), per il semplice motivo che «la titolarità dei beni aziendali permane in capo alla società, anche dopo la cessione della quota».

Per queste ragioni il principio affermato dalla Ctr Toscana pare criticabile (in senso contrario: Ctr Lombardia 3466/49/2014 e 94/22/2012, e Ctp Ravenna 18/04/2013).

Per argomentare le proprie conclusioni, i giudici toscani ricorrono alla «finalità elusiva» insita nell'operazione in esame. Ma dovrebbe essere assodato che si rientra nel campo della libera scelta imprenditoriale, come affermano la relazione di accompagnamento al Dlgs 358/97 e la circolare 36/E/2004. Scelta su cui, peraltro, il legislatore ha inciso scientemente (consentendo a più riprese, ad esempio, al venditore l'affrancamento di valore delle quote).

D'altra parte, quella di tassare con imposta fissa l'acquisizione delle quote (il 100% quanto il 99% o anche solo il 51%) – anche se così facendo l'acquirente ottiene il dominio sui beni coinvolti – è una legittima decisione del legislatore tributario. Diversamente opinando, nel tentativo di interpretare le norme, si finisce per disapplicarle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Gavelli

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 10 OTTOBRE 2016

Accertamento. Bocciata anche la tesi dell'ufficio secondo cui il finanziamento alla società prova il «nero»

Srl a base ristretta, soci salvi se la rettifica non è definitiva

L'accertamento di maggior reddito di capitale ai soci di società a ristretta base sociale è nullo se la rettifica della società non si è ancora resa definitiva. Appare inoltre incongruo assumere a fondamento dell'avvenuta distribuzione degli utili in nero il finanziamento effettuato dai soci in favore della società che, al più, dimostra che gli eventuali redditi non dichiarati sono stati reinvestiti per coprire i costi d'impresa. La Ctp di Bari, con la sentenza 2459/10/2016 del 21 luglio scorso (presidente Di Biase, estensore Di Paola), ha pertanto annullato gli accertamenti dell'ufficio.

La pronuncia si pone nel solco di una nutrita giurisprudenza di merito che resiste strenuamente agli eccessi di rigore della Corte di cassazione. Nello stesso senso peraltro si segnala anche la sentenza 1086/10/2016 della medesima commissione barese, che, sempre in materia di accertamenti ai soci di società a ristretta base, ha annullato l'atto dell'ufficio, ritenendo necessari allo scopo elementi probatori ulteriori rispetto alla sola composizione della compagine sociale.

Questa particolare strategia accertativa è frutto unicamente del consolidato indirizzo della Suprema corte, non trovando alcuno specifico aggancio normativo. I giudici di legittimità hanno infatti ripetutamente affermato (tra le tante, si veda la Cassazione, sentenza 17984/2012) che nelle società a ristretta base sociale è corretto supporre una complicità tra soci tale da fondare la presunzione della distribuzione dei maggiori utili accertati in capo alla società. Si tratterebbe in particolare di una presunzione semplice, in cui la ristrettezza della compagine sociale rappresenta il dato certo dal quale indurre l'avvenuta percezione di maggiori redditi di capitale.

Sono in realtà molteplici i dubbi che questa tesi suscita, a partire dalla stessa definizione di società a ristretta base, che la Cassazione rimette sostanzialmente alle elaborazioni dei giudici di merito. A ciò si aggiunga che, nel concreto atteggiarsi delle rettifiche dell'ufficio, la presunzione in esame assume in realtà la veste di un vero e proprio automatismo, rispetto al quale la difesa del contribuente appare molto spesso assai difficile, se non impossibile.

Venendo dunque alla pronuncia più recente, i giudici pugliesi hanno rigettato le ragioni dell'ufficio, sulla scorta della circostanza che l'accertamento emesso in capo alla società non si era ancora definito. Per questo motivo, lo stesso non poteva costituire una valida base per fondare il recupero a tassazione degli utili di capitale non dichiarati. A tale proposito, la giurisprudenza di Cassazione ha in realtà elaborato un differente schema giuridico, rappresentato dalla necessità che le liti dei soci siano sospese, ai sensi del novellato articolo 39 del Dlgs 546/1992, in attesa del consolidamento del maggior reddito sociale.

La giustificazione addotta dall'ufficio a sostegno della rettifica era inoltre costituita dai finanziamenti eseguiti dai soci che rappresenterebbero un indice dell'esistenza di utili in nero. Anche questa argomentazione è stata tuttavia censurata dai giudici come illogica, dato che la circostanza in esame, al più, è il segno del reinvestimento dei redditi non dichiarati, non già della loro distribuzione occulta tra i soci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Lovecchio

Ammortizzatori sociali. Le indicazioni Inps per le erogazioni di solidarietà e ordinarie

Due assegni «integrativi» per le aziende senza Cig

Il Fis interviene nelle situazioni di crisi per realtà oltre i 5 dipendenti

Le causali di intervento del Fondo di integrazione salariale (Fis) sono allineate a quelle della cassa ordinaria e straordinaria: è questo il qu regolatorio che emerge dai chiarimenti forniti dall'Inps con la circolare 176/2016. Mentre alle prestazioni garantite dal Fondo si applicano, in qu compatibili, le disposizioni vigenti in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Il perimetro

Il Fis – disciplinato dall'articolo 29, del Dlgs 148/2015 e regolato dal decreto interministeriale Lavoro-Economia 94343/2016 – ha prosegui gestione del fondo di solidarietà residuale, istituito dalla legge 92/2012 e ricomprende nel proprio perimetro applicativo i datori di lavoro che non destinatari dei trattamenti di cassa integrazione (Cigo e Cigs), appartenenti a comparti nei quali non sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilatera In particolare, sono iscritti al Fis i datori di lavoro sopra descritti che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Tornando alle prestazioni – secondo quando previsto dal comma 3, dell'articolo 29, del Dlgs 148 – il Fis eroga due fattispecie di misure, differe seconda della causale che fa scattare la richiesta di accesso ai trattamenti stessi:

l'assegno di solidarietà;

l'assegno ordinario.

Quest'ultima misura è però prevista soltanto quale ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occu mediamente più di 15 dipendenti (compresi gli apprendisti) nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orar lavoro.

Ma vediamo quali sono i presupposti che devono rispettare i datori di lavoro che vogliano accedere alle prestazioni.

L'assegno di solidarietà

Lo strumento si avvicina concettualmente alla causale del contratto di solidarietà previsto per i datori in campo Cigs.

Infatti, l'assegno di solidarietà rappresenta un sostegno del reddito garantito ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ri le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo (articolo 24 della legge 223/1991) o per evitare licenziamenti pl individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano, con i sindacati comparativamente più rappresentativi, accordi collettivi aziendali che stabilis una riduzione di orario.

Dal 1° luglio scorso, l'assegno di solidarietà può essere riconosciuto anche in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occu mediamente più di cinque e fino a 15 dipendenti, prima esclusi poiché destinatari dei "vecchi" contratti di solidarietà di tipo B.

L'assegno ordinario

Si tratta di una misura che può essere attivata laddove sussistano, alternativamente, le medesime condizioni individuate dalla legge per poter richi la Cigo o la Cigs.

Quindi i datori di lavoro che intendano accedervi devono riferirsi ai criteri di concessione di questi due istituti e, in particolare, rispettivamente al del Lavoro 95442/2016 e al Dm 94033/2016. Proprio a specificare questa correlazione, la circolare 176 rimanda i datori di lavoro alla prassi dira in materia dallo stesso istituto in tema di Cigo (139/2016) e dal Lavoro in tema di Cigs (circolari 24 e 30/2015). La circolare 176 elenca espressam queste causali che vanno interpretate, appunto, di pari passo con i decreti ministeriali:

situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;

situazioni temporanee di mercato;

riorganizzazione aziendale;

crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività dell'azienda o di un ramo.

Ad esempio, sul piano pratico, un'azienda che voglia far richiesta di assegno ordinario al Fis invocando la causale di riorganizzazione aziendale d presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva, nel rispetto congiunt requisiti richiesti dal Dm 94033/2016: valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma superiore al valore medio annuo investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente; previsione di recupero occupazionale e così via.

Per presentare la domanda è necessario che il datore di lavoro dia evidenza all'Inps di aver adempiuto agli obblighi sulla procedura di consulta sindacale previsti dall'articolo 14, del Dlgs 148/2015. L'istanza può, dunque, essere presentata in assenza di accordo sindacale purché sia però correttamente esperita la procedura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Ornella Lacqua
Alessandro Rota Porta

La procedura. Scadenze più brevi per la solidarietà

Tempi diversificati in base alla formula

Tempistiche diverse per le istanze al Fis, a seconda se si richiede l'assegno di solidarietà o quello ordinario: la circolare Inps 176 dettaglia, infatti, i passaggi da seguire.
La procedura è disponibile sul portale Inps, nei servizi online accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce Servizi per aziende e consulenti, opzione Cig e Fondi di solidarietà, sezione Fondi di solidarietà.
Per l'assegno di solidarietà, l'istanza va presentata appunto in via telematica, alla struttura territoriale Inps competente a seconda dell'unità produttiva, entro sette giorni dall'accordo sindacale; la riduzione dell'attività lavorativa deve però avere inizio entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.
Alla richiesta devono essere allegati:
l'accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro con l'elenco dei lavoratori interessati, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
l'elenco dei lavoratori in forza nell'unità produttiva, integrato con i dati riferiti alla qualifica, all'orario contrattuale e con le altre informazioni presenti nel file reperibile nell'area download della procedura.
Completata l'acquisizione e confermato l'invio, la domanda viene protocollata ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione con il prospetto dei dati trasmessi.
L'elenco dei lavoratori viene poi inviato dall'Inps alle Regioni e Province autonome.
Passando all'assegno ordinario, anche se le procedure di presentazione della domanda, sono le stesse, in aggiunta il datore di lavoro deve dimostrare di aver assolto agli obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti dal Dlgs 148/2015.
A questo scopo, dovrà allegare, a seconda della causale indicata, la comunicazione preventiva o il verbale di esame congiunto o l'accordo sindacale.
In merito alle tempistiche, l'istanza per l'assegno ordinario va presentata alla sede Inps competente, in relazione all'unità produttiva, non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Questi termini sono ordinatori, quindi il mancato rispetto non determina la perdita del diritto alla prestazione ma l'irricevibilità della domanda nel caso di consegna prima dei 30 giorni e uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione nel caso di presentazione oltre i 15 giorni. Inoltre, in caso di ritardato invio, l'integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Infine, con riferimento alla fase autorizzativa, gli interventi del Fis sono definiti con provvedimento del direttore di sede o del dirigente delegato, della sede Inps territorialmente competente, in relazione all'unità produttiva. Peraltro, la circolare 176 prevede che – fino a nuove istruzioni – le prestazioni descritte siano erogate attraverso il pagamento diretto ai lavoratori, in attesa che venga stabilità la modalità a conguaglio da parte del datore di lavoro, con le denunce mensili Uniemens.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Titoli abilitativi. Nella maggior parte delle autonomie norme in linea con il Tu edilizia

Poche deroghe regionali su inizio e fine dei lavori

Trento concede sette anni, durata variabile in Val D'Aosta

Sono poche le Regioni che hanno legiferato sui tempi di efficacia dei titoli abilitativi relativamente alla realizzazione delle costruzioni edili. Quelle che l'hanno fatto spesso si sono accodate alla normativa statale.
L'ultima è stata la Sicilia che con una legge dello scorso agosto (legge regionale 16/2016) ha stabilito che i lavori per la costruzione di una casa o di un'officina devono iniziare entro un anno dal giorno in cui il permesso è rilasciato, e terminare entro tre anni dalla posa della prima pietra. Proprio come prevede l'articolo 15 del Dpr 380/2001, il Testo unico sull'edilizia.

Le proroghe

La possibilità, attribuita ai sindaci, di concedere in maniera discrezionale e condizionata delle proroghe, ha prodotto anche un certo contenzioso, davanti al Tar e al Consiglio di Stato, e si è rivelata poco adeguata per la gestione della situazione di crisi profonda e prolungata del settore dell'edilizia nel nostro Paese.
Per rendere più agevole protrarre nel tempo l'efficacia dei titoli abilitativi, l'articolo 30 del Dl 69 del 21 giugno 2013 (convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148), contenente provvedimenti urgenti per il rilancio dell'economia, tra le altre misure di semplificazione per il settore dell'edilizia, introdusse anche una proroga straordinaria dei termini per l'inizio e la fine dei lavori.
Le proroghe hanno diverse scadenze, secondo le tipologie di opere alle quali si riferiscono. Nel caso dei lavori da realizzare per l'attuazione di convenzioni urbanistiche stipulate fino al 31 dicembre 2012, i termini per avviarli e per terminarli sono spostati in avanti di tre anni, per legge, senza necessità che gli interessati ne facciano richiesta.
Per le altre opere, i cui titoli abilitativi furono rilasciati o presentati prima dell'entrata in vigore del Dl 69/2013 (e cioè del 22 giugno 2013) la proroga è di due anni. Anche in questo caso non è soggetta a valutazione da parte del Comune; deve però essere richiesta prima che scadano i termini iniziali e l'opera non deve essere diventata incompatibile con le eventuali modifiche introdotte al Prg. In quest'ultimo caso è stata fatta salva la possibilità delle Regioni legiferare diversamente.

Le norme regionali

Sono poche però le Regioni che hanno approvato norme sui termini e sulle proroghe che si sono allontanate dalla normativa statale ordinaria prevista dal testo unico sull'edilizia e da quella speciale del Dl 69/2013.
Nelle loro leggi sul governo del territorio e sulla disciplina urbanistica le Regioni spesso riportano, anche in termini pressoché letterali, le disposizioni contenute negli articoli delle leggi statali. Vi si discostano nella disciplina di casi di dettaglio o situazioni specifiche.

I casi particolari

I punti di maggiore innovazione sono contenuti nelle leggi degli enti con maggiore autonomia. In provincia di Trento per realizzare un'opera si dispone di sette anni di tempo dalla data di rilascio del titolo abilitativo alla costruzione: devono iniziare entro due anni e concludersi nei cinque successivi dal momento della loro partenza.
Per evitare date esistenti solo nelle carte, la provincia trentina e il Piemonte hanno stabilito che non si può ritenere che i lavori siano iniziati con la sola apertura del cantiere o con l'esecuzione di qualche scavo e la sistemazione del terreno, ma devono essere realizzate opere più consistenti; dopodiché, per la comunicazione di ultimazione dei lavori, il progetto deve essere stato eseguito in ogni sua parte.
La durata dei lavori in Valle d'Aosta è variabile. Quanto più si sale in montagna, tanto più tempo viene concesso per completare l'intervento: si può arrivare a cinque anni per le costruzioni da realizzare oltre i 1.500 metri. Anche altre Regioni si sono discostate dalle previsioni statali soprattutto sui termini di fine lavoro.
Nei Comuni umbri, invece, dopo aver messo la prima pietra di case e capannoni, vi sono quattro anni per mettere l'ultima, ma è possibile avere una proroga di altri due. Infine, in Liguria la proroga dei termini può essere indicata già nel permesso di costruire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Raffaele Lungarella

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 10 OTTOBRE 2016

Programmazione/1. L'assenza del decreto attuativo del nuovo Codice appalti mantiene in vigore il vecchio obbligo

Lavori pubblici, piano entro sabato

In settimana va approvato in giunta il documento sulle opere pubbliche

Per la prima volta quest'anno tutti gli enti locali sono obbligati a verificare la coerenza fra il documento unico di programmazione presentato al consiglio entro lo scorso 31 luglio e lo schema del programma triennale dei lavori pubblici che deve essere adottato dalla giunta entro il 15 ottobre. A pesare, sul già complicato quadro normativo, è l'assenza del decreto del ministero delle Infrastrutture a cui era stato demandato il compito di dare attuazione alle novità sulla programmazione introdotte dall'articolo 21 del nuovo codice di contratti.

La disciplina prevede l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e la programmazione triennale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Le opere pubbliche incompiute vanno inserite nella programmazione triennale, per il loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Inoltre gli enti devono comunicare, entro ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a un milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico previsto dall'articolo 9, comma 2, del Dl 66/2014.

In attesa del decreto attuativo (il termine, del 18 luglio, è ampiamente scaduto), le amministrazioni applicano le vecchie regole sia per la gestione dell'anno in corso sia per la nuova programmazione. Questo significa che entro il 15 ottobre gli enti dovranno adottare in giunta il programma dei lavori pubblici per il 2017-2019, facendo riferimento agli schemi e modelli approvati con decreto del ministero delle Infrastrutture del 24 ottobre 2014. All'interno dei nuovi programmi, le amministrazioni individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, oltre che degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato.

Occorrerà inoltre che il programma triennale delle opere pubblichi rechi anche la previsione degli stati di avanzamento lavori in base ai quali si determina l'imputazione alle singole annualità del bilancio di previsione e, ove l'opera è finanziata con risorse già accertate, il fondo pluriennale vincolato (da elaborare sulla base dei cronoprogrammi) in attuazione al principio della competenza finanziaria potenziata.

Una volta che gli schemi sono stati adottati in giunta, occorrerà renderli pubblici con affissione nella sede delle amministrazioni per almeno 60 giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante. È prudente infatti continuare a rispettare quest'obbligo che, sebbene previsto dalla vecchia disciplina abrogata (articolo 128, comma 2 del Dlgs 163/2006), resta transitoriamente ancora in vita per la programmazione del prossimo triennio.

Entro il 15 novembre, infine, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, la giunta presenterà al consiglio la nota di aggiornamento del Dup.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anna Guiducci
Patrizia Ruffini

Anac. L'esame dell'offerta più vantaggiosa

Appalti, i criteri vanno definiti fin dal progetto

Le stazioni appaltanti devono definire i criteri di valutazione delle offerte fin dalla fase della progettazione, collegandoli alle caratteristiche fondamentali dell'appalto

L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato e pubblicato le linee-guida 2/2016 relative all'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici sull'offerta economicamente più vantaggiosa, fornendo anche alcune importanti precisazioni sui presupposti e sulle modalità di utilizzo del criterio del prezzo più basso.

Proprio la prevalenza dell'offerta più vantaggiosa e la limitata casistica nella quale si può prevedere la selezione con il minor prezzo costituiscono, secondo l'Anac, presupposti che richiedono già nella fase di progettazione dell'appalto la compiuta definizione del sistema criteriale, rapportato al quadro prestazionale descrittivo del lavoro, della fornitura o dei servizi da affidare.

Le linee-guida focalizzano l'attenzione sulla necessaria connessione dei criteri all'oggetto dell'appalto e sulla possibilità di fare ricorso agli elementi premiali definiti dai decreti esplicativi dei criteri ambientali minimi, ma evidenziano anche la novità relativa al possibile utilizzo di alcuni elementi soggettivi, i quali devono comunque riguardare aspetti (ad esempio riferiti alla qualificazione del personale impiegato) che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione. L'Anac precisa che anche in questo caso, la valutazione dell'offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali.

Le linee-guida sollecitano le stazioni appaltanti a ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con costo fisso con una certa prudenza, soprattutto al di fuori della casistica definita da leggi e regolamenti: in tal caso, se le amministrazioni vogliono limitare o annullare la concorrenza sul prezzo devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale scelta e sulla metodologia seguita per il calcolo del prezzo o costo fisso (e. un'accurata indagine di mercato), in base al quale verrà remunerato l'oggetto dell'acquisizione.

Nella pesatura dei criteri, le stazioni appaltanti non possono attribuire a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri. In tale prospettiva l'Anac indica due soluzioni: ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all'oggetto principale e agli oggetti secondari dell'affidamento, nonché attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.

Nella distribuzione dei pesi ponderali, l'Anac evidenzia come le stazioni appaltanti debbano attribuire un punteggio limitato alla componente prezzo quando intendono valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta o quando vogliono scoraggiare ribassi eccessivi. Viceversa, esse devono attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga.

Inoltre devono limitare il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti relativi alle varianti progettuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Barbiero

Punteggi. Le regole per la riparametrazione

Il bando può puntare sulla parte tecnica

Le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi delle gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa la riparametrazione dei punteggi assegnati ai criteri della parte tecnico-qualitativa delle offerte.
Le linee-guida 2/2016 elaborate dall'Anac per guidare le amministrazioni nella gestione delle procedure selettive aggiudicate sulla base di un sistema multicriteriale evidenziano che l'utilizzo della riparametrazione risponde a una scelta della stazione appaltante, che deve essere prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta.
L'Autorità muta il proprio orientamento in materia e fa rilevare anche che questo procedimento comporta il rischio dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.
Il presupposto per l'applicazione della riparametrazione si determina quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri e nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto. Questa situazione rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore.
L'amministrazione, prevedendolo nel bando, può quindi riparametrare i punteggi attribuiti a ciascun criterio, riallineandoli rispetto ai punteggi massimi previsti, sia per l'offerta migliore sia per le altre.
L'Anac fa rilevare come la procedura di riparametrazione sia riferibile principalmente ai criteri di natura qualitativa (quelli rispetto ai quali la commissione giudicatrice esprime le proprie valutazioni su metodologie, aspetti funzionali o organizzativi) e come possa essere effettuata una seconda volta, sul punteggio complessivamente assegnato alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta.
L'Autorità precisa che ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante deve fare riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.
In relazione ai criteri di natura quantitativa le linee-guida forniscono un'articolato quadro di formule applicabili alle gare, evidenziando come le modalità di calcolo adottate dovrebbero comunque rispettare il principio per cui il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all'offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo è assegnato all'offerta che presenta lo sconto maggiore.
Tuttavia l'Anac fa rilevare che la scelta sull'utilizzo della formula deve tener conto del peso attribuito alla componente prezzo: pertanto, se a questa componente è attribuito un valore molto contenuto, non dovranno essere utilizzate le formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Al.Ba.